

	CONTRATTO D'APPALTO PER "L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI	
	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI BOE DELLA AMP ISOLE	
	TREMITI PER IL TRIENNIO 2023-2025.	
	CIG. 9775061B83	Repertorio n. ____ del __/__/2023
	TRA	
	l'Ente parco nazionale del Gargano, con sede in Monte Sant'Angelo (FG), in Via	
	Sant'Antonio Abate n. 121, codice fiscale n. 94031700712, Partita Iva n.	
	03062280718, nel presente contratto rappresentato dal direttore facente funzioni,	
	Vincenzo Totaro, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 24/02/1970, domiciliato per la	
	carica presso la sede dell'Ente, giusta nomina avvenuta con Decreto del Presidente	
	dell'Ente parco nazionale del Gargano n. 1 del 10/09/2020, e come tale abilitato ad	
	impegnare l'Amministrazione stessa, di seguito per brevità anche "Amministrazione	
	e/o Ente e/o stazione appaltante",	
	E	
	il Sig. _____ nato a _____(____) il____, per la carica domi-	
	ciliato ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sé ma	
	nella sua qualità di _____	
	dell'impresa _____, con sede legale	
	in _____, Via _____,	
	capitale sociale di euro _____ interamente versato, codice fiscale _____,	
	partita IVA _____ e numero di iscrizione nel Registro delle	
	Imprese di _____ numero R.E.A. _____,	
	di seguito per brevità anche "Impresa e/o operatore economico e/o aggiudicatario".	
	Si conviene e si stipula quanto segue.	

	Premesso che:	
	- con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 è stata istituita la Riserva Naturale Marina Isole Tremiti;	
	- con il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito l'Ente parco nazionale del Gargano;	
	- ai sensi della legge quadro sulle aree protette 394/91, art. 19 comma 2, la gestione della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti è affidata all'Ente parco nazionale del Gargano;	
	- tra i compiti istituzionali di questo Ente rientrano la protezione ambientale dell'area marina interessata, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche, la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'arcipelago;	
	- l'Ente parco nazionale del Gargano ha realizzato i campi ormeggio al fine di evitare un numero eccessivo di ancoraggi in zone di pregio dell'AMP Isole Tremiti per la presenza di habitat prioritari quali la Posidonia oceanica, garantendo così una tutela efficace dei fondali marini e, nel contempo, soddisfare il bisogno di sicurezza e tutela degli operatori locali privi di ormeggi e accogliere le esigenze del diportismo nautico;	
	- i campi ormeggio realizzati dall'Ente Parco consistono in 69 gavitelli di ormeggio per unità navali di varia grandezza, ripartiti secondo le località indicate in cartografia agli atti:	
	1) Canale San Nicola – Cretaccio: n. 14 gavitelli da 8 m;	
	2) Canale San Nicola – Cretaccio: n. 12 gavitelli da 15 m;	
	3) Cala delle Arene: n. 20 gavitelli da 8 m;	

	4) Cala delle Arene: n. 12 gavitelli da 15 m;	
	5) Cala Spido: n. 2 gavitelli da 24 m;	
	6) Caprara/San Nicola: n. 9 gavitelli da 8 m per diving.	
	- Ente Parco intende procedere alla manutenzione ordinaria, montaggio e alla gestione dei gavitelli di ormeggio per la nuova stagione estiva 2023, al fine di rendere totalmente fruibili in piena sicurezza i campi boe realizzati nell'AMP Isole	
	Tremiti;	
	- con Deliberazione Presidenziale n. 8 del 14/04/2023 si disponeva:	
	1. Di approvare il Piano d'uso dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali nell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti per la corrente stagione estiva	
	2023, che qui si riporta in allegato per formarne parte integrante e sostanziale.	
	2. Di disporre l'affidamento all'esterno dei servizi di supporto alla gestione del campo boe per la durata di anni tre per le motivazioni in premessa riportate e	
	che qui si intendono integralmente richiamate.	
	3. Di affidare al Direttore facente funzioni dell'Ente l'adozione di tutti gli atti	
	necessari e conseguenti a dare piena attuazione al presente provvedimento.	
	- con determinazione Dirigenziale n. ___ del ___ si disponeva di:	
	1. Di dare esecuzione all'obiettivo operativo, SERVIZI DI SUPPORTO ALLA	
	GESTIONE DEI CAMPI BOE DELLA AMP ISOLE TREMITI PER IL	
	TRIENNIO 2023-2025 fissato con la richiamata deliberazione presidenziale	
	n. 8/2023;	
	2. Di indire gara di appalto a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sotto soglia comunitaria, in	
	merito all'affidamento dell'esecuzione dei servizi di supporto alla gestione dei	

	campi boe della AMP Isole Tremiti per il triennio 2023-2025.	
	3. Di approvare gli atti di gara;	
	4. Di stabilire che in merito al criterio di selezione si farà ricorso a quello	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95, comma 2,	
	del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., individuata sulla base del	
	miglior rapporto qualità/prezzo.	
	5. Di dare atto che l'importo dei servizi da porre a base di gara, soggetto a ri-	
	basso, ammonta a complessivi € 121.500,00, oltre Iva.	
	Preso atto che:	
	- a seguito dell'esperimento della procedura aperta finalizzata alla selezione del	
	soggetto contraente a cui affidare l'esecuzione dei servizi di cui al presente con-	
	tratto l'operatore economico di cui sopra è stato dichiarato aggiudicatario dell'ap-	
	palto in questione, per un corrispettivo contrattuale pari a € _____, oltre	
	Iva, avendo il medesimo operatore economico praticato un ribasso percentuale del	
	_____ % e un corrispettivo contrattuale per i servizi di supporto alla gestione	
	pari al __ % delle somme effettivamente riscosse dall'Ente Parco per l'utilizzo dei	
	gavitelli di ormeggio installati presso l'AMP Isole Tremiti, come da offerta in	
	sede di gara;	
	- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ la stazione appaltante	
	ha approvato le risultanze dei processi verbali redatti dalla Commissione giudi-	
	catrice ed ha aggiudicato l'appalto dei servizi alla società comparente in questa	
	sede, essendo risultato comprovato il possesso dei prescritti requisiti di ordine	
	speciale;	
	- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato ai sensi	

	dell'art. 29, comma 1, del Codice con indicazione anche dei soggetti invitati;	
	- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice al presente contratto non risulta applicabile il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo 32.	
	Tutto ciò premesso e considerato le parti stipulano il presente contratto.	
	ART. 1 CONFERME DELLE PREMESSE	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO	
	L'Ente parco nazionale del Gargano, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida all'impresa, che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI BOE DELLA AMP ISOLE TREMITI PER IL TRIENNIO 2023-2025, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, patti e condizioni tutte risultanti dalle disposizioni del presente contratto e dai documenti di seguito elencati:	
	- bando di gara e relativi allegati;	
	- offerta tecnica;	
	- capitolato d'oneri e caratteristiche tecniche;	
	- offerta economica;	
	- garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1 del codice.	
	Tutti i documenti sopra richiamati s'intendono qui riportati e trascritti per intero siccome parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati ma soltanto richiamati e conservati presso la stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32 comma 14, del Codice, il presente contratto viene sottoscritto mediante scrittura privata.	
	ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO	

	1. L'importo contrattuale per la realizzazione dei Servizi di cui al paragrafo 8.1, lett.	
	A) e B) del Disciplinare di gara, ossia il montaggio e manutenzione ordinaria (in-	
	cluso l'acquisto del materiale), smontaggio del campo boe dell'AMP Isole Tremiti	
	nonché Monitoraggio e Presidio dell'AMP ammonta ad € _____	
	(_____/00), al netto del ribasso percentuale offerto del ____%. L'importo con-	
	trattuale per tali servizi è al netto dell'I.V.A.	
	2. Oltre al corrispettivo di cui sopra l'Ente parco riconoscerà all'appaltatore, per i	
	servizi di cui al paragrafo 8.1, lett. C) del Disciplinare di gara, un importo com-	
	plexivo Iva inclusa pari al __ % sugli importi effettivamente riscossi dall'Ente	
	per l'utilizzo dei gavitelli di ormeggio installati presso l'AMP Isole Tremiti per	
	ciascuna annualità, come da offerta presentata.	
	E' fatta salva la liquidazione finale. Il corrispettivo dell'appalto è determinato "a	
	corpo". Il prezzo convenuto non può quindi variare.	
	ART. 4 TERMINI DEI LAVORI, CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI	
	SERVIZI, MODALITA' DI INCASSO PROVENTI	
	1. Il termine per la conclusione dei servizi è fissato al 15/10/2025, fermo restando i	
	termini indicati per ciascun servizio nell'offerta tecnica e nel capitolato d'oneri e	
	caratteristiche tecniche.	
	2. In merito alla riscossione degli introiti l'appaltatore è designato quale agente della	
	<u>riscossione esclusivamente per gli introiti derivanti dalla gestione del campo</u>	
	<u>boe dell'Area Marina Protetta "Isole Tremiti" per gli anni 2023, 2024 e 2025,</u>	
	ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del vigente regolamento di ammini-	
	strazione e contabilità nonché dell'articolo 68 del Decreto del Presidente della	
	Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.	

	<p>Pertanto l'Appaltatore, in merito alla regolarizzazione degli incassi derivanti dalla gestione del campo boe per il triennio 2023/2025, è obbligato all'apertura di apposito conto corrente bancario, dedicato esclusivamente alle operazioni di riscossione di detti introiti, di cui al successivo articolo 16, sul quale non saranno consentite operazioni diverse dalla riscossione delle entrate per la gestione del campo boe. L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare formalmente alla stazione appaltante, entro tre giorni dalla sottoscrizione del contratto, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato e a rendere note alla stazione appaltante le credenziali di accesso al medesimo in modo tale da consentire la verifica, il controllo e il monitoraggio degli introiti in qualsiasi momento. E' fatto espresso e assoluto divieto all'Appaltatore di utilizzare le provviste giacenti sul conto corrente dedicato per finalità diverse da quelle relative alle movimentazioni in uscita verso la stazione appaltante rimanendo obbligato il medesimo ad eseguire i versamenti delle entrate riscosse, giacenti sul conto corrente dedicato, con cadenza settimanale, mediante utilizzo del sistema PagoPA.</p>	
	<p>ART. 5 PENALI</p>	
	<p>Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori/servizi o alle scadenze fissate per i singoli servizi è applicata una penale pari ad euro 100,00.</p>	
	<p>Per ogni singolo intervento eseguito in difformità rispetto all'offerta tecnica e al capitolato d'oneri verrà applicata, altresì, una penale pari ad euro 500,00. In merito alle fattispecie di cui al presente comma il responsabile del procedimento, prima dell'applicazione della penale, provvede all'invio, nei confronti dell'impresa, della comuni-</p>	

	cazione recante la contestazione. L'impresa è tenuta a trasmettere le necessarie giustificazioni entro e non oltre il termine di quindici giorni a far data dalla data di protocollo della contestazione. Decorso quest'ultimo termine senza che sia pervenuta alla stazione appaltante giustificazione alcuna, la stazione appaltante procede alla comminazione della penale.	
	Qualora i ritardi negli adempimenti determinano un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (escluso l'Iva), il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste all'art. 108 del Codice.	
	ART. 6 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	
	Prima di intraprendere l'esecuzione dei servizi l'appaltatore predisporre e consegna all'Ente Parco un proprio programma nel quale sono riportate, per ogni attività, le date e gli orari di svolgimento. Il documento, approvato dal RUP entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento, rimane vincolante per l'impresa aggiudicataria ma non per la stazione appaltante che potrà apportarvi modifiche in corso d'opera mediante propri ordini di servizio.	
	ART. 7 CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI	
	Il corrispettivo dei servizi a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.	
	Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare i medesimi compiuti sotto le condizioni stabilite dal Capitolato d'oneri e nella offerta tecnica. Pertanto, nessun corrispettivo può essere richie-	

	sto per lavori, servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente speci-	
	ficati nella descrizione dei servizi a corpo, siano stati svolti. Lo stesso dicasi per la-	
	vori, servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indi-	
	spensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appal-	
	tato secondo la regola dell'arte.	
	ART. 8 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	
	L'anticipazione del corrispettivo contrattuale è prevista esclusivamente per l'importo	
	di cui al precedente articolo 3, comma 1, secondo quanto disposto dalla normativa	
	vigente.	
	ART. 9 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione dei servizi avverrà	
	come segue:	
	Per i Servizi di cui al paragrafo 8.1, lett. A) e B) del Disciplinare di gara	
	a) il 1° SAL, pari al 60% dell'importo contrattuale annuo (€ 40.500,00) ovvero di-	
	verso importo offerto in sede di gara, di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 8,	
	verrà liquidato entro il 31 luglio di ciascuna annualità di riferimento, fermo restando	
	la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e previa presentazione della do-	
	cumentazione necessaria;	
	b) il 2° SAL, pari al 40% dell'importo contrattuale annuo (€ 40.500,00) ovvero di-	
	verso importo offerto in sede di gara, di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 8,	
	verrà liquidato entro il 30 settembre di ciascuna annualità di riferimento, fermo re-	
	stando la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e previa presentazione	
	della documentazione necessaria;	
	c) il SAL finale, pari al 10% dell'importo contrattuale annuo (€ 40.500,00) ovvero	

	diverso importo offerto in sede di gara, di cui alla lett. a) del precedente paragrafo 8,	
	verrà liquidato dopo la conclusione delle attività contrattualmente previste per ogni	
	singola annualità e successivamente alla presentazione della relazione finale recante	
	la certificazione della attività eseguite, fermo restando la regolare esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali e previa presentazione della documentazione necessaria.	
	Servizi di cui al paragrafo 8.1, lett. C) del Disciplinare di gara	
	La stazione appaltante provvederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, previa	
	acquisizione di regolare fattura elettronica.	
	a) una prima tranche, determinata nella misura della percentuale sugli introiti offerta	
	in sede di gara, entro il 10 agosto di ciascuna annualità di riferimento, relativa agli	
	introiti effettivamente incassati e versati alla data del 31 luglio di ciascun anno;	
	b) una seconda tranche, determinata nella misura della percentuale sugli introiti of-	
	ferta in sede di gara, entro il 10 ottobre di ciascuna annualità di riferimento, relativa	
	agli introiti effettivamente incassati e versati dal 01 agosto al 30 settembre di ciascun	
	anno.	
	L'Ente Parco provvederà alla liquidazione delle spettanze a seguito dell'espletamento	
	dei servizi, previa acquisizione di regolare fattura elettronica.	
	I pagamenti saranno regolati a mezzo bonifico bancario entro 30 gg dalla ricezione	
	della fattura elettronica e previo accertamento da parte del responsabile del procedi-	
	mento, della regolarità e correttezza dei servizi e purchè l'appaltatore risulti regolare	
	ai fini del DURC.	
	I pagamenti vengono disposti, con appositi mandati impartiti al tesoriere dell'Ente e	
	successivo accredito a favore dell'appaltatore sul conto corrente dedicato di cui	
	all'art. 16.	

	ART. 10 FINANZIAMENTO	
	L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che gli importi necessari per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione dei servizi sono finanziati con risorse del Ministero della Transizione Ecologica e con fondi del bilancio dell'Ente.	
	ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice.	
	ART. 12 SUBAPPALTO	
	In sede di gara l'affidataria ha espresso la volontà di avvalersi del subappalto o del cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, del Codice, per la realizzazione dei seguenti servizi:	
	_____.	
	Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente.	
	La ditta esecutrice deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento.	
	Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.	
	La ditta subappaltatrice è tenuta all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA	
	L'impresa affidataria ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata dalla Compagnia assicuratrice	

	_____ , Agenzia _____ , per l'importo di euro _____ ai	
	sensi ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice.	
	La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, nel limite massimo	
	dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia defini-	
	tiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione	
	del servizio da parte del RUP.	
	La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi	
	contemplati dall'art. 103, comma 2, del Codice. L'esecutore è obbligato al reintegro	
	della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.	
	ART. 14 POLIZZA ASSICURATIVA	
	L'impresa affidataria è obbligata a costituire e consegnare alla stazione appaltante,	
	prima della sottoscrizione del contratto, una polizza di assicurazione che copra i danni	
	subiti da quest'ultima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale	
	di cose, impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione	
	del servizio. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità	
	civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e dei servizi il cui	
	massimale è pari a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sot-	
	toscrizione del presente contratto e cessa alla data di emissione del certificato di re-	
	golare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di	
	premio o di commissione da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della ga-	
	ranzia nei confronti della stazione appaltante.	
	La mancata costituzione e consegna della polizza costituisce motivo di risoluzione	

	contrattuale senza la necessità di comunicazione alcuna da parte della stazione appaltante.	
	ART. 15 ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	Sull'esecutore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal bando di gara e dai suoi allegati, dal presente contratto nonché dal capitolato d'oneri, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia.	
	In particolare, l'affidatario è tenuto all'osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica imposti per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	L'affidataria è tenuta ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attività e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.	
	Fermo il disposto di cui agli art. 30, commi 5 e 6, e art. 103, comma 2, del Codice, l'inadempimento degli obblighi sopra menzionati dà luogo alla trattenuta della stazione appaltante sui crediti maturati dall'affidatario o, in caso di crediti insufficienti, l'escussione della garanzia fideiussoria.	
	Prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà redigere e consegnare all'Ente Parco il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).	
	ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Nell'ambito del presente appalto la ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136. In particolare,	

	tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su apposito conto corrente (bancario o postale) dedicato, con espressa indicazione del CIG 9775061B83 .	
	Per l'appalto che ricorre la ditta predetta ha indicato:	
	- il conto bancario "dedicato" n. _____ intestato a _____, ABI _____, CAB _____, codice IBAN;	
	- la persona delegata ad operare sul predetto conto bancario è il Sig. _____ nato _____ a _____ (_____) il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____.	
	L'impresa si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.	
	La stessa impresa si impegna, altresì, nel caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato- re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Foggia.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.	
	ART. 17 RISOLUZIONE	
	1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto:	

	a) quando le parti, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;	
	b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;	
	c) nei casi espressamente previsti dalla lettera di invito, dal presente contratto nonché dal capitolato d'onori;	
	d) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;	
	e) nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; nel caso di frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Ente incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;	
	f) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;	
	g) per gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato;	
	h) ove l'Ente, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler recedere unilateralmente dal contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva oltre a	

	quanto stabilito all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	i) negli altri casi previsti dal presente contratto e dalla vigente normativa.	
	2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun	
	termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore mediante	
	posta elettronica certificata, nei seguenti casi:	
	a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine	
	di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte	
	dell'Ente;	
	b) nel caso di responsabilità per infortuni e danni;	
	c) nel caso di ricorso al subappalto senza la preventiva autorizzazione della sta-	
	zione appaltante;	
	d) nel caso di cessione del contratto ovvero cessione del credito.	
	3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis,	
	della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
	degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di	
	pagamento.	
	4. L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qua-	
	lunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora a seguito della ri-	
	chiesta della documentazione comprovante l'assenza delle cause di cui all'art. 80	
	del D. Lgs. n. 50/2016 emerga la sussistenza anche solamente di una delle cause	
	contemplate nella medesima norma.	
	5. L'Ente ha, altresì, diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento	
	e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti	

	dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.	
	6. L'Ente può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.	
	7. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'impresa mediante posta elettronica certificata ovvero comunicazione indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241.	
	8. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	9. Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.	
	ART. 18 RECESSO	
	La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il	

	pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.	
	In caso di recesso unilaterale dell'appaltatore quest'ultimo sarà obbligato a risarcire	
	il danno che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo	
	conseguente al nuovo affidamento.	
	In merito all'istituto del recesso si applica quanto stabilito dall'articolo 109 del Co-	
	dice.	
	ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	La definizione delle controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto,	
	incluse quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui	
	all'art. 205 del Codice, è demandata al foro di Foggia.	
	E' esclusa la competenza arbitrale.	
	ART. 20 RIFERIMENTI NORMATIVI	
	Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni	
	vigenti in materia di appalti e, in particolare, al D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, al D. Lgs.	
	81/08.	
	ART. 21 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	
	L'impresa appaltatrice, rappresentata come in premessa, dichiara di eleggere domi-	
	cilio, a tutti gli effetti del presente contratto, in _____, in	
	Via _____ n.	
	_____.	
	In merito alle comunicazioni tra le parti l'impresa indica come strumento da utilizzare	
	il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____. A tal fine l'im-	
	presa assume ogni responsabilità circa il mancato funzionamento della stessa ovvero	

	la mancata comunicazione, alla stazione appaltante, della sostituzione della medesima con altra casella di posta elettronica certificata.	
	ART. 22 IVA, SCISSIONE DEI PAGAMENTI E FATTURA	
	ELETTRONICA, ONERI CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE	
	Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, istitutivo della imposta sul valore aggiunto. Tale imposta è a carico della stazione appaltante.	
	Le fatture emesse nei confronti della stazione appaltante devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/04/2013. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG, la specifica relativa all'avanzamento del servizio (es. 1 SAL, 2 SAL etc.) nonché la seguente dicitura: “ <i>SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI BOE DELLA AMP ISOLE TREMITI PER IL TRIENNIO 2023-2025, di cui al contratto repertorio n. ____/2023</i> ”. Il Codice Univoco Ufficio – fattura PA della stazione appaltante è il seguente: UFPDD2 .	
	Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, alla stazione appaltante risulta applicabile il meccanismo del c.d. “split payment” ovvero “scissione dei pagamenti”, che prevede il versamento dell’IVA a carico della Pubblica Amministrazione stessa.	
	L’impresa, pertanto, è tenuta all’emissione delle fatture con le indicazioni previste nel D.P.R. 633/1972, aggiungendo sulle medesime l’annotazione “scissione dei pagamenti” e dovrà provvedere alla registrazione delle medesime senza computare come IVA a debito l’imposta indicata nelle fatture, che quindi non parteciperà all’atto della liquidazione. Tale imposta verrà versata direttamente dalla stazione appaltante	

	sulla base dell'esigibilità dell'imposta stessa.	
	Il presente contratto, redatto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, è soggetto a	
	registrazione solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26	
	aprile 1986, n.131 e dell'art.1, comma 1, punto b), Parte 2^ della Tariffa allegata al	
	medesimo decreto. Le spese conseguenti sono a carico della parte che intenderà av-	
	valersene.	
	Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L.	
	241/1990, mediante firma digitale.	
	ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, l'Ente parco nazionale del Gargano in-	
	forma l'appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusi-	
	vamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi di cui	
	alla legge e ai regolamenti dell'Ente vigenti in materia.	
	Il presente atto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti.	
	Per l'Ente parco nazionale del Gargano,	
	Il Direttore f.f., Vincenzo Totaro	
	Per l'Impresa,	
	Il legale rappresentante dell'impresa, Sig. _____	
	<i>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano espres-</i>	
	<i>samente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 4 (termini</i>	
	<i>di consegna e di ultimazione dei servizi); art. 5 (penali); art. 6 (programma di ese-</i>	

cuzione dei servizi); art. 8 (anticipazione del prezzo); art. 9 (liquidazione dei corrispettivi); art. 11 (divieto di cessione di contratto); art. 12 (subappalto); art. 15 (oneri e adempimenti a carico dell'appaltatore); art. 16 (tracciabilità dei flussi finanziari); art. 17 (risoluzione); art. 18 (recesso); art. 19 (definizione delle controversie).

Per l'Impresa,

Il legale rappresentante dell'impresa, Sig. _____